DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13 DPR 917/86)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL DPR 29/9/73 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il/La sottoscritto/a	Nato/a a	In data		Cod. fiscale
Residenza	Via	CAP	Prov.	Frazione
Ditta	Unità locale			Riferimento interno
Stato civile				

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, **a decorrere dall' anno** , alle seguenti detrazioni d'imposta contraddistinte alla scelta espressa con una (X) e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

A) DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" DI CUI ALL' ARTICOLO 13 DEL TUIR

Chiede di **(1) :**

☐ **APPLICARE** le detrazioni per redditi di **LAVORO DIPENDENTE** e **"ASSIMILATO"** da rapportare al periodo di lavoro nell' anno

☐ **APPLICARE** le detrazioni per redditi di **PENSIONE,** da rapportare al periodo di lavoro nell' anno

☐ **NON APPLICARE** le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato

B) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL TUIR

***N.B.**: Le caselle "da mese" - "a mese" sono da compilare solo se la spettanza è rapportata a frazioni di anno (**2**)*

Cognome e nome, Data e luogo di nascita	**Codice fiscale**											
CONIUGE (3) non legalmente nè effettivamente separato.			da mese	a mese	a carico	non a carico		mancante **(4)**				
FIGLI A CARICO (5) Il dichiarante è consapevole che, in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo accordo con l'altro genitore e solo se titolare del reddito più elevato.			da mese	a mese	1° figlio	Detr.50%	Detr.100%	Disabile	Non a car	Affidam.		
ALTRI FAMILIARI A CARICO (6)			da mese	a mese	% Spettanza					non a carico		
☐ **ULTERIORE DETRAZIONE per le famiglie numerose (7)** (nucleo con 4 o più figli a carico)			% Spettanza:									

C) REDDITI

Poiché dette detrazioni **variano** in funzione del **reddito complessivo** (**8**) dell'anno in corso, considerare quanto segue:

☐ il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da codesta Ditta

☐ il reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da codesta Ditta, anche da altri redditi diversi dal lavoro dipendente pari a € _____ al netto dell' abitazione principale

☐ il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a € _____

☐ chiede di **APPLICARE** un' aliquota più elevata (9) di quella risultante in sede di conguaglio fiscale Aliq. _____

☐ chiede di **NON APPLICARE** l' aliquota più elevata (N.B.: barrare la casella solo per revocare l' eventuale richiesta precedente**)**

D) DICHIARA, INOLTRE

☐ di **NON** essere titolare di pensione

☐ di **ESSERE** titolare di pensione n° _____ con quote da trattenere pari a € _____ per il giorno e pari a € _____ su tredicesima mensilità (**10**)

VALIDITA' (11): La presente dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. **Il sottoscritto si IMPEGNA** a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute rispetto all' attuale situazione familiare, reddituale o di pensione, sollevando fin d' ora codesta Ditta da ogni responsabilità in merito.

Data comunicazione: _____ Firma _____

Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet : http://www. zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

E) RISERVATO AI RAPPORTI DI LAVORO INFERIORE ALL'ANNO

(La compilazione di questo quadro è riservata ai rapporti inferiori all'anno)

Il/La sottoscritto/a	Nato/a a	In data	Cod. fiscale
Ditta		Assunto il	Riferimento interno

☐ DICHIARA di NON AVER AVUTO un precedente rapporto di lavoro

ai fini dell'applicazione delle detrazioni

CHIEDE

☐ che la DETRAZIONE MINIMA sia applicata interamente e non rapportata alla durata del rapporto di lavoro**. (11)**

☐ di CALCOLARE ED ATTRIBUIRE le detrazioni per carichi di famiglia per l'intero anno. **(12)**

☐ avvalendosi, della facoltà prevista dal D.P.R. 600/1973, art. 23 c. 4, ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali per l'anno in corso, di CONSIDERARE anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro (seguirà relativa certificazione)

DICHIARA, INOLTRE

Sulle somme di 'Trattamento di fine rapporto', 'Indennità equipollenti' e 'Altre indennità e somme' connesse alla cessazione del rapporto di lavoro:

☐ di NON AVERE FRUITO delle detrazioni, previste dall'art. 2 comma 514 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel periodo d'imposta in corso (**13**)

☐ in ottemperanza all' art. 8 comma 6 del D.L. 252 del 5/dic./2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) comunica (**14**):

- Data di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 _____
- Contributi di previdenza complementare versati dalla data di prima occupazione successiva al 01/01/2007 € _____

Data comunicazione: _____ Firma _____

SEZIONE (E) - AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Attribuzione della detrazione minima (11)
L'art. 13 comma 1 del DPR 917/86 prevede, per un reddito complessivo non superiore a 8.000,00 euro (al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze), una 'detrazione minima'. Al lavoratore è riconosciuta la possibilità di richiedere l'applicazione di tale detrazione in misura intera qualora non ne abbia usufruito e non ne usufruirà tramite altro datore di lavoro.

Detrazione per carichi di famiglia per l'intero anno (12)
Se non erogate da altri datori di lavoro, il lavoratore ha la possibilità di richiedere le detrazioni per carichi di famiglia per l'intero anno

Detrazione TFR - indennità equipollente e altre indennità e somme (13)
La detrazione forfettaria di cui ai commi 1 e 4 del D.M. 20 marzo 2008 (Decreto attuativo dell'art. 2 comma 514 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) è riconosciuta dal sostituto d'imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. I soggetti beneficiari sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 1' gennaio 2007 (14)
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet : http://www. zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A) QUADRO DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL TUIR

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di tutti quelli indicati nel comma 2, lettera a)) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

(1) Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente. Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a 1.880 euro. In ogni caso, l' ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

B) QUADRO DETRAZIONI PER CARICO DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL TUIR

Decorrenza da mese - a mese (2)
Le detrazioni spettano normalmente per l' intero anno, Il mese di decorrenza (da - a) viene indicato solo se l'evento che dà diritto alla detrazione si è verificato durante l'anno in corso: in tal caso le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, adozione, etc,) a quello in cui sono cessati (uscita dal nucleo, decesso). Per i figli è possibile specificare una "data di insorgenza diritto" (in forzatura a quanto sopra esposto), da utilizzare solo per eventi particolari verificatesi in corso d' anno (disabilità, affidamento, ecc.)

Coniuge a carico (3)
La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Coniuge mancante (4)
Se l' altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

Figli a carico (5)
Si considerano a carico (indipendentemente dall' età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell' altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest' ultimo.
- se il coniuge non e' a carico, la detrazione e' ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato**;**
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare, barrando la relativa casella ' affidamento', nel caso in cui si intenda usufruire del 100% della detrazione per figli in affido esclusivo congiunto o condiviso.

La Finanziaria 2008 (Legge 244/07) all' art. 1 c. 221 ha stabilito che, i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d' imposta sono tenuti a dichiarare al sostituto d' imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone fiscalmente a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l' attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell' Agenzia delle Entrate i quali rilasceranno il codice previa visione della documentazione prevista dalla Legge 296/2006 (*) (*) I cittadini extracomunitari che richiedono, secondo l' articolo 1 comma 1325 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sia attraverso il sostituto d' imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet : http://www. zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e osservazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dall'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi dalla normativa ivi vigente, tradotta in italiano e osservata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Altri familiari a carico (6)
Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2 che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, 'pro quota' , tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà richiamare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Ulteriore detrazione famiglie numerose (7)
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

SOGGETTI residenti in uno stato UE O SEE (Non residenti SCHUMACKER) Legge N. 161 del 30/10/14
I lavoratori che richiedono le detrazioni d'imposta e per carichi di famiglia devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dal Decreto ministeriale del 21/09/15 a cui si rimanda.

C) QUADRO REDDITI

Reddito complessivo (8)
Compilare questo quadro indicando in quale delle tre opzioni ricade la propria situazione redditi dell'anno in oggetto

Applicazione aliquota più elevata (9)
E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. Barrare la casella ed indicare l'aliquota richiesta.

D) TITOLARE DI PENSIONE
Se il percipiente è titolare di pensione deve indicare il nr. identificativo, e/o la quota giornaliera da trattenere e la quota per la 13ma mensilità. **(10)**

VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE (11)
L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui all'articolo 12, del citato testo unico, sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si fruisce delle detrazioni

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, il percipiente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute rispetto all'attuale situazione familiare, reddituale o di pensione,

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive.

Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet : http://www. zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA